



COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
Provincia di Arezzo

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI E ASSIMILATI**

INDICE

TITOLO I - GENERALITÀ.....	4
Capo I - Principi Generali	4
art. 1 Oggetto del Regolamento.....	4
art. 2 Modificazioni e integrazioni.....	4
art. 3 Definizioni	4
art. 4 Classificazione rifiuti.....	6
art. 5 Rifiuti non soggetti alle norme del presente Regolamento	6
art. 6 Condizioni generali per l'esercizio del servizio	7
art. 7 Area di espletamento del servizio	7
Capo II - Assimilazione dai rifiuti speciali ai rifiuti urbani	8
art. 8 Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	8
art. 9 Esclusioni.....	8
art. 10 Criteri qualitativi per l'assimilazione e il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio	9
art. 11 Criteri quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio	10
art. 12 Procedure di accertamento	11
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	12
Capo I – Principi generali	12
art. 13 Generalità.....	12
art. 14 Modalità di erogazione del servizio	12
art. 15 Divieti	12
art. 16 Modalità di pesatura dei rifiuti raccolti.....	13
Capo II - Raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati	13
art. 17 Sistemi di raccolta	13
art. 18 Centri di raccolta.....	14
art. 19 Raccolte differenziate.....	15
art. 20 Imballaggi	15
art. 21 Raccolta frazione organica	16
art. 22 Raccolta RAEE e altri rifiuti urbani ingombranti.....	16
art. 23 Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi	17
Capo III – Raccolta rifiuti urbani esterni.....	17
art. 24 Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni.....	17
art. 25 Spazzamento, raccolta e trattamento.....	18
art. 26 Installazione e uso dei cestini portarifiuti	18
art. 27 Pulizia di aree pubbliche: divieti e obblighi	18
art. 28 Precipitazioni nevose.....	18
art. 29 Raccolta rifiuti cimiteriali	19
art. 30 Pulizia dei contenitori.....	19
art. 31 Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni	20
art. 32 Aree occupate da esercizi pubblici	20
art. 33 Aree pubbliche occupate da cantieri	20
art. 34 Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti	21
art. 35 Manifestazioni pubbliche	21
art. 36 Aree occupate dai mercati.....	21
art. 37 Rifiuti abbandonati su aree pubbliche	22
art. 38 Scarico abusivo o accumulo su aree private.....	22
art. 39 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche.....	22

Capo IV - Rifiuti speciali	22
art. 40 Convenzioni per lo raccolta di rifiuti speciali tramite il servizio pubblico	23
art. 41 Raccolta e recupero inerti da demolizioni edilizie	23
TITOLO III - VIGILANZA E QUADRO SANZIONATORIO	23
art. 42 Divieti generali	23
art. 43 Sanzioni	24
TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	24
art. 44 Proprietà dei rifiuti	24
art. 45 Entrata in vigore.....	25

TITOLO I - GENERALITÀ

Capo I - Principi Generali

art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, conformemente a quanto previsto dall'art. 198, comma 2, del D.lg. 152/06 e nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, disciplina le modalità di conferimento da parte degli utenti, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero dei medesimi.

Pertanto ogni riferimento generico ai "rifiuti" si intende da leggersi come un riferimento ai rifiuti urbani e assimilati a questi.

Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'autorità d'ambito ai sensi dell'art. 202 del D.lg. 152/06, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113, comma 5 del D.lg. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Sempre nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il presente regolamento disciplina:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- b) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- c) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.lg. 152/06, nonché degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del medesimo articolo;
- d) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio, in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- e) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2 lett. e) del D.lg. 152/06;

art. 2 Modificazioni e integrazioni

Nel presente Regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza dar luogo a nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che facciano ricorso espressamente ad obblighi di modificazione da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica.

In tale ultima fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione.

art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- **Produttore:** il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- **Detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- **Gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

- **Raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- **Raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- **Smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del D.lg. 152/06 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- **Recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del D.lg. 152/06 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- **Conferimento:** le operazioni e le modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato;
- **Stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte quarta del D.lg. 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima Parte quarta;
- **Deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
 - i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- **Ccombustibile solido secondario (Ccs):** il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche Uni Cen/Ts 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter (sottoprodotto), il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- **Cernita:** operazione di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;
- **Centro di raccolta:** area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Per quanto attiene alla gestione si rimanda a quanto previsto dal D.M. 08/04/2008
- **Rifiuto organico:** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato
- **Rifiuti ingombranti:** beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (p.e. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname.
- **Spazzamento:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.
- **Imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo scopo stesso;
- **Imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es. bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatole da scarpe, ecc.);
- **Imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita.

Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es.: plastica termoretraibile contenete più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, ecc.)

- **Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei (es. pallets, casse in legno o metallo per la consegna delle merci, ecc.);
- **Coefficienti per la produttività specifica:** valore espresso in Kg/mq anno che fornendo quantificazione della produzione annua di rifiuti da parte di una determinata attività, in rapporto con la superficie dei locali ove si svolge l'attività di che trattasi, consente di valutarne l'attitudine a produrre rifiuti. I coefficienti di produttività specifica ottenuti come media dei valori singoli rilevati tramite monitoraggio periodico effettuato su campioni rappresentativi di categorie omogenee di attività, vengono assunti come riferimento per l'indicizzazione dell'effettivo grado di utilizzazione del pubblico servizio e della conseguente determinazione delle tariffe unitarie da stabilirsi per le diverse attività comprese nelle classi di contribuenza previste dai meccanismi d'applicazione della tassa RSU eo/TIA. Per l'ipotesi di assimilazione introdotta dal Reg. del Comune di Pian di Scò.

art. 4 Classificazione rifiuti

Ai fini della classifica dei rifiuti in urbani e speciali si riporta quanto stabilito dal D.lg. 152/06.

Comma 1) Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Comma 2) Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c.11 ;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, ;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Comma 3) Ai fini del presente regolamento per rifiuti urbani pericolosi si intendono tutti quei rifiuti identificati dal capitolo 20.00.00 dell'Allegato A del D.lg. n. 152/06 e contrassegnati da un asterisco. A titolo esemplificativo si considerano tali:

- a) batterie e pile (ad esclusione degli accumulatori per autoveicoli);
- b) prodotti farmaceutici/medicinali;
- c) prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli elencati nell'Allegato I alla parte IV del D.lg. 152/06;
- d) siringhe abbandonate sul territorio o raccolte in apposite macchine scambiatrici;
- e) le apparecchiature fuori uso contenenti sostanze pericolose;
- f) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- g) accessori per l'informatica contenenti sostanze pericolose.

art. 5 Rifiuti non soggetti alle norme del presente Regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano per:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

- b) il terreno , inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal regolamento (Ce) n. 1069/2009, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i rifiuti speciali non assimilati.

Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a) (rifiuto), 184-bis (sottoprodotto) e 184-ter (cessazione della qualifica di rifiuto) del D.lg. 152/06.

art. 6 Condizioni generali per l'esercizio del servizio

Il regolamento disciplina il sistema di gestione rifiuti sul territorio e definisce controlli efficaci al fine di garantire gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici. Il cittadino-utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari nonché nell'impegno al ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.

L'efficacia giuridica del presente Regolamento la si deve ritenere estesa territorialmente anche a quelle aree in cui tecnicamente il servizio di raccolta non può essere espletato.

Le attività disciplinate nel presente Regolamento devono essere esercitate nel rispetto delle seguenti condizioni generali:

1. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
2. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
3. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
4. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
5. devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Il Comune d'intesa con il soggetto esecutore del servizio promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

art. 7 Area di espletamento del servizio

I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il servizio è pertanto garantito a tutto il territorio comunale ovvero:

- a) a tutta l'area urbana e alla sua periferia insediata;
- b) a tutti i centri frazionali;
- c) a tutti i nuclei abitativi sparsi.

Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio:

- a) gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco del relativo stradello poderale;
- b) le strade senza uscita per le quali sia difficile accesso e manovra agli automezzi di raccolta.

Nelle aree non ricomprese nell'ambito di attuazione del servizio non operano le disposizioni del presente regolamento relative allo espletamento tecnico del servizio.

Capo II - Assimilazione dai rifiuti speciali ai rifiuti urbani

art. 8 Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione ed in particolare dei rifiuti provenienti da:

- attività agro-industriali;
- lavorazioni industriali;
- lavorazioni artigianali;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- attività sanitaria

verrà fissata con il presente Regolamento sulla base di quanto espresso dall'art. 184, comma 2 lett. b) del D.lg. 152/06.

Nelle more dell'emanazione del Decreto di cui all'articolo 195, secondo comma, lett. e), del D.lg. 152/06, che fisserà i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e smaltimento e della conseguente applicazione della tassa e/o tariffa, sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali di cui all'art. 184 comma 3, lett. a) c), d), e), f), g) e h) del D.lg. 152/06, che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al punto 1.1.1, lett. a) della deliberazione 27/7/1984 del Comitato Interministeriale, con esclusione degli imballaggi terziari e secondari laddove risulti impossibile il conferimento al servizio pubblico in modo indifferenziato.

È opportuno richiamare in questo contesto quanto fissato dal legislatore nazionale in merito al divieto di considerare assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998.

I limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al servizio pubblico sono determinati sulla base:

- dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art. 198, comma 2 del D.lg. n. 152/2006;
- della programmazione della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale (ATO) di cui all'art. 201, comma 3 del D.lg. n. 152/2006;
- delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale;
- della compatibilità con le capacità e le modalità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani come disciplinato, sia per gli aspetti organizzativi che per quelli economico-finanziari, dal contratto di servizio stipulato con il soggetto gestore e dal piano finanziario per la tariffa approvato dal Consiglio Comunale.

Resta comunque ferma la possibilità per i produttori di rifiuti speciali assimilati di provvedere in completa autonomia alla gestione di detti rifiuti avvalendosi dunque di soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico di raccolta.

art. 9 Esclusioni

Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali, anche se derivanti dalle attività di cui al precedente art. 4, comma 3 formati all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi alla stregua di quanto definito dal D.lg. 13 gennaio 2003, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti" e/o non siano destinati a forme di recupero certe e economicamente sostenibili.

Inoltre vengono esclusi dal servizio in privativa i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio stesso, quali ad esempio:

1. materiali non aventi consistenza solida;
2. materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
3. prodotti fortemente maleodoranti;
4. prodotti eccessivamente polverulenti.

Sono comunque esclusi dall'assimilazione i rifiuti provenienti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio, quali ad esempio:

- macchinari e strumenti di lavoro utilizzati all'interno dei processi produttivi;
- automezzi in genere, macchine operatrici e parti di questi;
- rifiuti provenienti da interventi di ristrutturazione e/o manutenzione degli immobili (ad eccezione di quelli di pura provenienza domestica cfr. art.).

art. 10 Criteri qualitativi per l'assimilazione e il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio

L'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di cui all'articolo 8, è disposta dal Comune qualora soddisfatti i seguenti principi e criteri direttivi:

- i rifiuti assimilati devono, se le caratteristiche del materiale lo permettono, essere raccolti in maniera differenziata, o comunque avviati ad operazione di reimpiego e riciclaggio, o ad altre forme di recupero per ottenere materia prima, ovvero a forme di utilizzazione come combustibile o altro mezzo per produrre energia o altri sistemi alternativi di smaltimento secondo l'ordine di priorità stabilito all'articolo 179, del D.lg. 152/06.
- deve essere assicurata l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;
- deve essere assicurata l'adeguatezza tecnico-organizzativa del servizio stesso;
- deve essere assicurata la coerenza con la programmazione della gestione dei rifiuti a livello dell'ambito territoriale ottimale o del bacino di utenza precostituito di cui all'articolo 201 del D.lg. 152/06;
- deve essere verificata l'effettiva capacità di gestione a livello dell'ambito territoriale ottimale o del bacino di utenza precostituito in coerenza con la pianificazione regionale e provinciale.

Nella tabella seguente si riportano i codici CER di rifiuti speciali non pericolosi che qualitativamente si considerano assimilati agli urbani.

CER	Descrizione
0201	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA SELVICOLTURA CACCIA E PESCA
020103	scarti di tessuti vegetali
020104	rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)
020110	rifiuti metallici
1602	SCARTI PROVENIENTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
1702	LEGNO, VETRO E PLASTICA
170201	Legno
170202	Vetro
170203	Plastica
1709	ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903, <i>limitatamente a quanto previsto all'art. 41</i>

Vista l'assenza di criteri nazionali e la difficoltà di rapportare alcuni CER (Codici Europei Rifiuti) a tipologie merceologiche definite, la tabella può richiedere interpretazioni e aggiornamenti per casistiche particolari.

E' altresì sottointeso che le tipologie elencate in tabella possono essere assimilate solo in assenza di contaminanti e se non creano pericolo di salute per l'uomo e per l'ambiente.

art. 11 Criteri quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio

I criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente art. 11, consistono nel verificare che i rifiuti prodotti dalla singola attività, risultino non superiori al coefficiente di produttività specifica, moltiplicato per la superficie a ruolo della medesima attività. Nel caso in cui la produzione superi tale quantità, risulta assimilato il rifiuto fino al valore di produttività (quantità annua: mq x Kd) e si esclude dalla privativa la quantità eccedente.

Il dato di tale produttività preso a riferimento è il valore di Kd massimo riportato alla tabella 4.a. dell'Allegato 1 al D.P.R. 158/99, che regola il sistema tariffario ove previsto.

Se ne riportano i valori riferiti sia alla produzione annua che giornaliera.

Tab. 4.a.

COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE Kd			
<i>Cat</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Kg/mq/anno</i>	<i>gr/mq/giorno</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,65	15,5
2	Cinematografi e teatri	4,25	11,6
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,8	13,2
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,45	20,4
5	Stabilimenti balneari	6,18	16,9
6	Esposizioni, autosaloni	5,12	14,0
7	Alberghi con ristorante	14,67	40,2
8	Alberghi senza ristorante	10,98	30,1
9	Case di cura e riposo	13,55	37,1
10	Ospedali	15,67	42,9
11	Uffici, agenzie, studi professionali	13,55	37,1
12	Banche e istituti di credito	7,89	21,6
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	11,26	30,8
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	13,21	36,2
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	7,9	21,6
16	Banchi di mercato beni durevoli	14,63	40,1
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10,32	28,3
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	9,1	24,9
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,58	31,7
20	Attività industriali con capannoni di produzione	8,2	22,5
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,1	22,2
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	90,55	248,1
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,8	109,0
24	Bar, caffè, pasticceria	64,77	177,5
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	21,55	59,0
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,5	58,9
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	98,96	271,1
28	Supermercati di generi misti	18,2	49,9
29	Banchi di mercato generi alimentari	60,5	165,8
30	Discoteche, night club	16,83	46,1

I rifiuti vegetali derivanti da sfalcio e potatura di giardini e rientranti nella categoria dei rifiuti urbani sono da considerarsi speciali non assimilabili se provenienti da attività economiche inerenti la gestione del verde e prodotti in quantità superiori alle 5 tonnellate/anno. Contrariamente se conferiti presso i Centri di raccolta possono considerarsi assimilati agli urbani.

Nei casi in cui qualità e quantità del rifiuto speciale assimilabile prodotto rientrino nei limiti regolamentari, ma le esigenze particolari del produttore del rifiuto non consentano di poter usufruire per il conferimento, del normale circuito di raccolta, sono compresi nella tassa o tariffa dei rifiuti urbani solo gli oneri di smaltimento e/ recupero del

rifiuto, mentre gli oneri di raccolta e trasporto sono a carico del produttore, anche tramite convenzione specifica con l'esecutore del servizio pubblico.

art. 12 Procedure di accertamento

In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che non rispondono ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, cui fa peraltro riscontro il beneficio delle agevolazioni delle relative superfici di formazione, si definiscono di seguito le procedure di accertamento ai fini della classificazione di rifiuti prodotti da singole attività come dichiarati urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.

L'applicazione della tassa e/o tariffa alle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

Per contro, l'esistenza di convenzione o contratto di smaltimento con Ente o Impresa autorizzati, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, costituisce presunzione della caratterizzazione di parte almeno dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali non assimilati e/o non assimilabili ai rifiuti urbani.

L'accertamento, che sarà effettuato da parte del Comune sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tassa RSU e/o TIA alle relative superfici di formazione, può avvenire:

- A) con procedimento d'ufficio, esperibile dal Comune, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita presso altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
- B) su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
 - 1. ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
 - 2. specificazione dell'attività svolta;
 - 3. tipologia del rifiuto prodotto;
 - 4. quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
 - 5. dati relativi al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non ai rifiuti urbani;
 - 6. superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);
 - 7. superfici aziendali complessive;
 - 8. numero di addetti complessivi.

Per i rifiuti residuati da lavorazioni, o comunque derivanti da locali di lavorazione, di imprese industriali la documentazione può essere limitata a quanto previsto ai punti 1., 2., 3., 6., e 7., con fini statistici conoscitivi, e/o per consentire la verifica del rispetto, delle disposizioni di cui al presente regolamento.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area esterna, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopra citata documentazione, al Comune.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Capo I – Principi generali

art. 13 Generalità

I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati per lo smaltimento devono essere conferiti al normale servizio di raccolta a cura del produttore, in modo da privilegiare le raccolte differenziate e con modalità tali da evitare ogni dispersione ed ogni odore molesto. È fatto divieto assoluto di conferire rifiuti in forma sciolta e/o in condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo.

Il Comune, in ordine a particolari motivate esigenze, potrà comunque disporre con ordinanza modalità di conferimento diverse.

art. 14 Modalità di erogazione del servizio

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati consistono nel:

- A) determinare le più idonee caratteristiche del servizio di raccolta integrata di rifiuti indifferenziati e differenziati non ingombranti e in particolare:
- assicurare, per le raccolte per le quali vengono utilizzati contenitori stradali, ubicazione opportuna in relazione alla struttura urbanistica del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;
 - assicurare l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e relative piazzole, in quanto ricavate in area pubblica, e assicurare igienicità del servizio porta a porta rispettando i tempi stabiliti di raccolta;
 - promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi.
- B) provvedere a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con particolare riferimento a:
- rifiuti urbani domestici ingombranti;
 - residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
 - rifiuti assimilati agli urbani;
 - rifiuti urbani pericolosi.

A tale scopo il gestore in accordo con il Comune stila un contratto di servizi che dettaglia modalità e caratteristiche dei singoli servizi.

art. 15 Divieti

È fatto divieto di conferire al normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati:

- rifiuti speciali che non siano assimilati agli urbani;
- rifiuti liquidi;
- oggetti taglienti o appuntiti, se non opportunamente protetti;
- materiali, metallici e non, che possano recare danno ai mezzi di raccolta;

È fatto divieto di conferire in maniera indifferenziata al servizio ordinario di raccolta le seguenti tipologie di rifiuto:

1. beni durevoli:

- frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- televisori;
- computer, stampanti e scanner;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria;
- fotocopiatrici;
- impianti stereo e casse di amplificazione;
- mobili ed altri elettrodomestici.

2. Altri rifiuti:

- toner esausto di fotocopiatrici;
- cartucce esauste di stampanti laser e getto d'inchiostro;
- pile anche ricaricabili;
- terra e roccia;
- fanghi delle fosse settiche;
- verde urbano da manutenzione verde pubblico e privato
- alcuni rifiuti urbani pericolosi (solventi, acidi, sostanze alcaline, prodotti fotochimica, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio, apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, oli e grassi contenenti sostanze pericolose, vernici, inchiostri, adesivi, resine e detersivi contenenti sostanze pericolose, medicinali citotossici e citostatici; batterie ed accumulatori al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio, apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti sostanze pericolose, gli imballaggi che contengono residui pericolosi, legno contenente sostanze pericolose);
- rifiuti urbani ingombranti (precisati al comma successivo);
- materiali da destinarsi alle raccolte differenziate, nelle zone nelle quali le stesse siano state istituite.

art. 16 Modalità di pesatura dei rifiuti raccolti

Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani raccolti da recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti siano essi destinati al recupero come allo smaltimento.

Fatto salvo il comma precedente sono comunque ammessi servizi sovracomunali.

I dati riguardanti la pesata saranno raccolti e conservati a cura del Comune.

Capo II - Raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati

art. 17 Sistemi di raccolta

Per la raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, possono essere utilizzati contenitori o sacchi da prelevarsi con sistema porta a porta. Le modalità e le frequenze saranno comunque fissate nel contratto di servizio.

Sistema a contenitori

In caso di sistema a contenitori, questi saranno collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, e/o entro apposite nicchie debitamente autorizzate dal Comune). Gli stessi saranno collocati in base a criteri di ottimizzazione del servizio, nonché all'osservanza di quanto disposto dalle vigenti normative in materia di viabilità, sicurezza ed ordine pubblico.

Previa definizione delle opportune procedure tecniche di sicurezza, sono altresì ammessi contenitori in area privata, nelle zone in cui la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo di contenitori in area pubblica e nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttrici di rifiuti assimilati agli urbani, per le quali sia disagiata l'immissione di rifiuti in contenitori collocati in sede stradale, fermo restando che in

tale ipotesi dovrà essere regolamentato il canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva del contenitore di proprietà pubblica.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree di ubicazione dei cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque creare intralcio o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.

I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine da attività produttive, nel caso in cui sia stata predisposto dall'autorità comunale un sistema di raccolta separata, debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del loro conferimento negli appositi contenitori, in idonei recipienti chiusi da collocare in idonei locali distinti da quelli relativi alla lavorazione.

Sistema porta a porta

Le modalità e gli orari di svolgimento del servizio di raccolta verranno fissati in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 6 del presente Regolamento e al fine di minimizzare i tempi di deposito del rifiuto; potrà essere fissato un preciso orario di transito del mezzo di raccolta coordinato con l'orario di esposizione dei rifiuti, prescritto dal Comune.

I rifiuti dovranno essere contenuti in sacchetti di provata resistenza o contenitori, accuratamente chiusi e deposti nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare, comunque, ogni intralcio al transito veicolare e pedonale.

Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente aghi, oggetti taglienti od acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti. L'esposizione dei sacchi in orari diversi è configurabile e sanzionabile come abbandono degli stessi ex art. 192 del D.lg. 152/06..

La frequenza di raccolta potrà variare a seconda della ubicazione, dell'andamento stagionale e della tipologia di rifiuto da raccogliere e comunque con periodicità tale da non creare impatti sull'ambiente o disagi rilevanti all'utenza.

È fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private. In caso di aree private a libero accesso di particolare estensione potrà essere, su richiesta degli interessati, autorizzato l'accesso in dette aree. Tale autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Soggetto esecutore del servizio, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza di detta autorizzazione, fatto salvo l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Sarà preciso obbligo di chi effettua il pubblico servizio evitare lo spargimento dei rifiuti durante la raccolta, garantire la pulizia della zona circostante. In caso di spargimento accidentale dei rifiuti, l'operatore dovrà provvedere immediatamente ad una accurata pulizia.

Le operazioni di carico devono essere eseguite quanto più celermente possibile in modo da recare il minimo intralcio alla circolazione veicolare ed il minor disturbo alla cittadinanza.

art. 18 Centri di raccolta

Sarà facoltà del Comune individuare uno o più centri di raccolta e, così come definito nel D.M. 08/04/2008, sono da considerarsi parte integrante della fase di raccolta.

Il Comune in accordo con il gestore del servizio può individuare impianti autorizzati ai sensi degli art. 208 e/o 216 del D.lg. 152/06 quali punti di conferimento aventi finalità analoghe a quelle attribuite al Centro di raccolta.

Ogni centro di raccolta sarà dotato di personale adeguatamente formato in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per flussi omogenei.

Gli utenti saranno opportunamente informati dell'articolazione degli orari di apertura tramite appositi comunicati. Gli stessi orari saranno inoltre indicati anche su cartelli posizionati all'ingresso della piattaforma ecologica.

Quando il centro di raccolta è chiuso e/o non presidiata è vietato:

- l'accesso all'interno delle stesse;
- il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

E' in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti a fianco o nelle prossimità del centro di raccolta e l'ipotesi verrà sanzionata ai sensi dell'art. 192 del D.lg. 152/06.

Per i criteri di gestione e le disposizioni operative si rimanda a quanto stabilito nello specifico regolamento del Centro di Raccolta, da approvare a cura dell'Amministrazione comunale con specifico atto, e dovrà tener conto del dispositivo di cui al D.lg. 152/06 e D. M. 8/04(2008 e D. M. 13/05/2009.

art. 19 Raccolte differenziate

Le raccolte differenziate sono dimensionate al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dall'art. 205 del D.lg. 152/06.

Fermo restando l'obbligo di ottemperare alle disposizioni legislative regionali in materia, la raccolta differenziata potrà essere attivata in merito a:

- rifiuti da imballaggi;
- frazione organica ;
- rifiuti urbani particolari;
- sfalci, di potatura, erba da giardini ecc.;
- frazione secca valorizzabile anche tramite multimateriale (carta, contenitori in plastica, lattine di alluminio, lattine di acciaio e materiali utili ai fini del recupero energetico e/o di materia);
- rifiuti ingombranti.

L'attivazione del servizio potrà avvenire tramite:

- Apposito contenitore/campana per la raccolta differenziata corrispondente alla frazione merceologica;
- Sistema porta a porta;
- Centri di raccolta.

Il Comune provvederà, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modalità di attivazione e di svolgimento dei servizi indicati al punto precedente. Spetterà sempre al Comune tramite ordinanza indicare le fasce orarie di conferimento.

art. 20 Imballaggi

In particolare a seconda delle caratteristiche merceologiche i rifiuti di imballaggio dovranno essere così conferiti:

Vetro

tramite contenitori monoutenza o pluriutenza stradale o tramite appositi contenitori posizionati all'interno dei centri di raccolta.

Carta e cartone

per limitati quantitativi tramite contenitori pluriutenza a livello stradale; in altri casi tramite appositi contenitori posizionati presso i centri di raccolta o le piattaforme consortili o tramite appositi servizi monoutenza appositamente attivati (raccolta cartoni presso le utenze commerciali, raccolta porta a porta di carta e cartone, ecc.).

Plastica

per quanto riguarda gli imballaggi: tramite i contenitori pluriutenza a livello stradale o tramite appositi contenitori posizionati presso i centri di raccolta o le piattaforme consortili purché sia garantito il ritiro del materiale raccolto da parte del Consorzio Nazionale degli Imballaggi o chi per esso; per quanto riguarda gli altri rifiuti di plastica tramite apposito servizio se istituito.

Metallo

per quanto riguarda i contenitori vuoti per alluminio e/o acciaio tramite contenitori pluriutenza a livello stradale o tramite appositi contenitori posizionati presso i centri di raccolta o le piattaforme consortili purché sia garantito il ritiro del materiale raccolto da parte del Consorzio Nazionale degli Imballaggi o chi per esso.

Legno

tramite il servizio di raccolta degli ingombranti e tramite conferimento diretto presso i centri di raccolta.

Altri

tramite appositi contenitori posizionati presso i centri di raccolta purché sia garantito il ritiro del materiale raccolto da parte del Consorzio Nazionale Imballaggi o chi per esso.

art. 21 Raccolta frazione organica

Nel caso in cui il Servizio pubblico desideri attivare un servizio di raccolta della frazione organica, questa potrà essere organizzata tramite:

- un sistema di raccolta porta a porta;
- il conferimento tramite apposito contenitore monoutenza o presso contenitori stradali pluriutenza;
- il conferimento presso i centri di raccolta.

Così come previsto dalla legge, la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma Uni En 13432-2002.

La raccolta del rifiuto organico potrà essere istituito anche presso tutte le utenze non domestiche che producono questa frazione quali:

- alberghi dotati di ristorante e non;
- ristoranti, pizzerie e paninoteche;
- bar;
- mense scolastiche e aziendali;
- cucine di ospedali e cliniche;
- mercati coperti e scoperti;
- negozi ortofrutticoli e alimentari in genere;
- panifici;
- fiorai;
- supermercati e ipermercati;
- altre di ditte che producono prodotti alimentari.

Presso tali utenze la raccolta sarà realizzata prevedendo ove possibile il conferimento sinergico con le utenze domestiche.

Solo eccezionalmente, presso alcune grandi utenze quali supermercati e ipermercati, il soggetto abilitato allo svolgimento di tale servizio potrà valutare l'opportunità di provvedere con cassoni di grande dimensione. Nelle aree periferiche potranno essere predisposte modalità alternative favorendo in particolare l'autocompostaggio o il compostaggio di piccole comunità.

La frequenza di raccolta potrà variare in funzione della struttura abitativa e delle condizioni climatiche. Mediamente non potrà essere inferiore a 1 volta a settimana.

art. 22 Raccolta RAEE e altri rifiuti urbani ingombranti

È proibito conferire rifiuti ingombranti e RAEE di provenienza domestica nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani differenziati o in prossimità degli stessi.

Per quanto riguarda le definizioni di rifiuti ingombranti si rimanda a quanto fissato nel presente regolamento all'art. 3 "Definizioni" mentre si rimanda a quanto fissato dal legislatore nel D.lg. 151/2005 per la definizione dei RAEE.

A titolo esemplificativo in tale regolamento i RAEE sono identificati quali **beni durevoli**:

- frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- televisori;
- computer, stampanti e scanner;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria;
- fotocopiatrici;
- impianti stereo e casse di amplificazione;
- accumulatori al piombo mobili ed altri elettrodomestici.

I RAEE saranno raccolti nel pieno rispetto di quanto fissato dal D.lg. 151/2005:

- tramite conferimento presso i Centri di raccolta o presso gli impianti individuati con le modalità indicate al comma 2 dell'art. 18 del presente regolamento;
- tramite consegna al distributore o agli installatori o ai gestori dei centri di assistenza tecnica di Aee (apparecchiature elettriche ed elettroniche) nelle modalità fissate nel D.M. 8 marzo 2010, n. 65;
- tramite un servizio a chiamata.

I beni ingombranti possono anche essere conferiti, dal detentore, direttamente nei contenitori predisposti presso i centri di raccolta presenti sul territorio comunale o conferiti tramite il servizio a chiamata predisposto dal Comune.

Nel caso della raccolta a chiamata il detentore è tenuto a disporre i beni obsoleti ed ingombranti che intende disfarsi, nel luogo, nel giorno e nell'orario concordato direttamente con il Soggetto esecutore del servizio di raccolta. Il deposito deve essere effettuato in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con modalità tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione o pericolo per le persone, in particolare è vietato collocare i beni ingombranti e durevoli in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

art. 23 Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi

Per rifiuti urbani pericolosi si intendono tutti quei rifiuti identificati dal capitolo 20.00.00 dell'Allegato A del D.lg. 152/06 e contrassegnati da un asterisco. A titolo esemplificativo si considerano tali:

- batterie e pile (ad esclusione degli accumulatori per autoveicoli);
- prodotti farmaceutici/medicinali;
- prodotti e relativi contenitori che presentano le caratteristiche elencate nell'Allegato I del D.lg. 152/06;
- siringhe abbandonate sul territorio in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico, nonché quelle raccolte con apposite macchine collocate in punti fissi
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- accessori per l'informatica contenenti sostanze pericolose.

È severamente vietato conferire nei contenitori pluriutenza posizionati sul suolo pubblico a livello stradale.

1. Raccolta differenziata delle pile esauste

Fermo quanto disposto dall'art. 6 del D.lg. 188/2008 le pile e gli accumulatori usati sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico o presso i centri di raccolta.

2. Raccolta differenziata dei medicinali e dei farmaci scaduti

La raccolta è effettuata tramite conferimenti in maniera differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico o presso i centri di raccolta.

3. Siringhe abbandonate sul territorio o raccolte in apposite macchine scambiatrici

Dovranno essere raccolti a cura di personale addestrato, con tutte le cautele possibili eventualmente con le indicazioni della ASL, e smaltite tramite termodistruzione.

4. Altri rifiuti urbani pericolosi

Verranno conferiti direttamente nei contenitori predisposti presso i centri di raccolta o tramite servizi di raccolta itinerante in occasioni di manifestazioni o mercati.

Capo III – Raccolta rifiuti urbani esterni

art. 24 Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

Ai fini del presente regolamento le attività di gestione relative ai rifiuti urbani esterni si intendono riferite a:

- spazzamento e lavaggio stradale;
- contenitori portarifiuti;
- aree verdi pubbliche;
- aree cimiteriali.

In tale contesto rientra anche l'attività di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati sul territorio comunale.

art. 25 Spazzamento, raccolta e trattamento

La gestione dei rifiuti urbani esterni viene effettuata:

- sulle strade e piazze classificabili comunali
- sui tratti urbani di strade statali e provinciali (i tratti giuridicamente tali che siano edificati su entrambi i lati);
- sulle strade e le aree private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, passi carrai, cancelli, catena, cippi, ecc.);
 - essere dotate di regolare ed efficiente pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - essere dotate di un efficiente sistema di convogliamento delle acque piovane (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).

L'elenco delle vie e le parti di territorio coperti dai singoli servizi devono essere precisati nel contratto di servizio.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento e lavaggio verranno stabilite in relazione alle necessità e alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

art. 26 Installazione e uso dei cestini portarifiuti

Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori/cestini porta rifiuti che verranno periodicamente svuotati.

Tali contenitori dovranno essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (es. carte, pacchetti di sigarette, biglietti e simili). Il conferimento è obbligatorio in quelle aree o spazi pubblici forniti di cestini.

È fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti.

E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), se non espressamente concesso.

art. 27 Pulizia di aree pubbliche: divieti e obblighi

Il Comune e/o gestore del servizio provvede alla gestione delle aree verdi pubbliche ed a mantenerle in stato di conservazione, agibilità e pulizia ottimale.

A tal fine il Comune e/o gestore provvederà, nei casi in cui le circostanze ambientali e climatiche lo richiedano, con interventi di derattizzazione e di demuscazione.

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o a uso pubblico, di abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità che dovranno essere immessi solo negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità e dimensioni classificabili come rifiuti interni e/o domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.

art. 28 Precipitazioni nevose

In caso di precipitazioni nevose, il Comune e/o il gestore si renderà parte attiva e diligente ai fini di mantenere agibile la rete viaria di primaria importanza, interessata dal traffico veicolare, e la viabilità collinare, nei limiti delle possibilità previsionali e nei limiti delle norme della buona tecnica. Al fine di garantire l'esecuzione del servizio, tramite il contratto di servizio verranno stabilite precise modalità di intervento.

A tutela dell'incolumità dei pedoni, in caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è buona regola che esercenti, abitanti o utilizzatori a qualsiasi titolo di ogni edificio o recinzione fronteggiante la pubblica via, provvedano allo spalamento della neve dai marciapiedi o dalla pubblica via (nel caso non esista il marciapiede), tanto da creare un comodo e sicuro passaggio.

art. 29 Raccolta rifiuti cimiteriali

L'art. 184 comma 2 lettera *f*) del D.lg. 152/06 classifica urbani i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) dell' art. 184 citato.

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 254/2003 si considerano:

- a) rifiuti da esumazione ed estumulazione quelli costituiti da:
- parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione;
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);
- b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:
- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari;
 - altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani in base alle prescrizioni dettate dal legislatore all'art. 4 del D.M. 254/2003;

I rifiuti da esumazione ed estumulazione, devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazioni".

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione, è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e/o smaltiti in impianti debitamente autorizzati ai sensi di legge.

Per rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si considerano:

- a) i rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2 comma 1 lett. *f*) punto 1 del D.M. 254/2003 che possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti; nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 2 comma 1 lett. *f*) punto 2 del D.M. 254/2003;
- b) i rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere che saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.

Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del D.M. 254/2003.

art. 30 Pulizia dei contenitori

Tutti i contenitori dislocati per la raccolta dei rifiuti quali ad esempio: cassonetti, gabbie, ceste, cestini "gettacarte", ecc., devono essere sottoposti a periodici interventi di pulizia e disinfezione da parte del personale addetto. Allo stesso modo deve essere assicurata la pulizia delle aree limitrofe a detti contenitori.

Durante il conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti in genere dovrà essere evitata ogni dispersione.

I mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti dovranno essere mantenuti puliti e sottoposti a periodiche disinfezioni da parte del personale addetto. Il Soggetto esecutore del servizio assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti.

art. 31 Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni:

1. Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni, con particolare riferimento alla pulizia ed all'asporto dei rifiuti dalle rive fluviali, dei corsi d'acqua e dei canali;
2. le attività inerenti la rimozione di rifiuti ingombranti abbandonati, l'eliminazione di scarichi abusivi di rifiuti da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico comprese le rive fluviali di corsi d'acqua e di canali, nonché, se del caso, il risanamento ed il recupero ambientale dei luoghi interessati a scarichi e discariche abusivi di rifiuti;
3. i rifiuti vegetali provenienti dalle manutenzioni indotte da eventi climatici disastrosi (forte vento, inondazioni, ecc..).

Queste attività straordinarie, se non previste dal contratto dei servizi, potranno essere attivate previa autorizzazione da parte dell'ente al gestore mediante di stipula di specifici affidamenti. I Costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune.

art. 32 Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico anche temporaneo, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i parcheggi auto a pagamento, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani, in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato.

Analogo obbligo vale per i gestori di esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi preconfezionati, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.

All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

Il servizio di spazzamento non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo. Esso rimane a carico dei concessionari.

art. 33 Aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua operazioni relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto sia quotidianamente che al termine dell'attività a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi genere.

È fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al comma 1 del presente articolo di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

art. 34 Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti

Le aree adibite a spettacoli di tipo saltuario devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposite ordinanze sindacali.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.

Nel caso contrario, il titolare della concessione dovrà provvedere direttamente a sue spese o tramite apposita convenzione con Servizio pubblico alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso; nel caso in cui il servizio venga svolto direttamente dal titolare della concessione i rifiuti urbani e assimilati a questi potranno essere conferiti nei contenitori appositamente predisposti dal Servizio addetto alla raccolta.

Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico per spettacoli viaggianti il Comune o il Soggetto gestore del servizio può disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati.

art. 35 Manifestazioni pubbliche

Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intenda organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a far pervenire all'amministrazione comunale o al soggetto gestore del servizio, con un preavviso minimo di 48 ore il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare.

Le organizzazioni elencate sopra hanno l'obbligo di concertare con il gestore del servizio le modalità operative per il conferimento e la raccolta dei rifiuti scaturenti da tali manifestazioni.

I soggetti di cui sopra devono provvedere, direttamente o attraverso convenzione con il comune o il soggetto gestore del servizio, alla pulizia delle stesse. Nel caso in cui il servizio venga svolto direttamente i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori appositamente predisposti dal Servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani.

Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

Il Comune o il Soggetto gestore può richiedere agli organizzatori la costituzione di apposita cauzione, da determinarsi in relazione alla superficie e ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia e degli eventuali danni alla attrezzatura assegnata.

art. 36 Aree occupate dai mercati

Nel rispetto delle disposizioni operative impartite nello specifico regolamento di mercato e al contempo promuovere la massima differenziazione dei rifiuti prodotti, al termine del mercato i concessionari ed occupanti di posti di vendita all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, dovranno provvedere alla pulizia della piazzola occupata e dell'area circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività per conferirli al Servizio Pubblico in modo da evitare qualsiasi dispersione.

I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:

- cassette di legno o plastica, carte e cartoni puliti, accatastati ordinatamente e separatamente, o nei contenitori dedicati;
- frazione organica separatamente in appositi sacchi o nei contenitori dedicati;
- altri rifiuti voluminosi ordinatamente accatastati, o raccolti nei contenitori stabiliti, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti.

Tali obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate dal Comune al gestore del servizio.

Il servizio di pulizia dei mercati deve essere realizzato al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti.

L'Amministrazione attiva, tramite la Polizia Municipale incaricata alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza del conferimento da parte degli esercenti.

art. 37 Rifiuti abbandonati su aree pubbliche

Attestato il divieto di abbandono fissato dall'art. 192 del D.lg. 152/06, ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o private ad uso pubblico, l'Amministrazione comunale è tenuta ad intervenire al fine di accertare l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo citato, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dalla legge.

A tal fine il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento e alle eventuali operazioni di ripristino dell'area. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione comunale provvede in via sostitutiva con potere di rivalsa.

Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni sopradescritte.

art. 38 Scarico abusivo o accumulo su aree private

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità.

Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare ecc..

Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e il detentore legittimo dell'area a provvedere all'eventuale ripristino dell'area.

Nel caso di inadempienza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite.

I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore legittimo dell'area, che possono a loro volta rivalersi sul soggetto responsabile dell'abbandono.

art. 39 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

A tutela delle garanzie igienico sanitarie e del pubblico decoro è fatto obbligo ai proprietari e/o a chiunque accompagni animali domestici, in spazi pubblici, di munirsi di idonea attrezzatura atta all'immediata rimozione delle deiezioni canine e previa immissione in appositi sacchetti al conferimento nei contenitori dedicati.

I proprietari di cani o altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino al di fuori degli spazi appositamente destinati, laddove previsti.

Capo IV - Rifiuti speciali

art. 40 Convenzioni per lo raccolta di rifiuti speciali tramite il servizio pubblico

I produttori dei rifiuti speciali possono rivolgersi, per il servizio di raccolta, al Servizio pubblico di smaltimento rifiuti, sempre che tale servizio sia stato istituito.

Il conferimento di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento, è ammesso esclusivamente dietro stipula di apposita convenzione. Allo scopo gli stessi produttori dei rifiuti devono presentare la domanda al soggetto che espleta il servizio di smaltimento dei rifiuti.

La domanda dovrà contenere:

- le generalità complete del richiedente;
- la descrizione e la localizzazione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
- la quantificazione dei rifiuti (in Kg/g. o mese o in mc/ g. o mese nei casi di rifiuti a bassa densità) e loro tipologia;
- la periodicità di consegna prevista e proposta;
- la dichiarazione con cui il richiedente si impegna a pagare i costi del servizio richiesto;
- il sistema o modo di conferimento;
- ogni altra notizia ritenuta utile.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- scheda descrittiva del rifiuto;
- certificato CCIAA.

La convenzione viene stipulata dopo istruttoria che accerta la possibilità di recepire i rifiuti speciali, di cui si chiede lo smaltimento, e propone, caso per caso, le modalità, i tempi e il costo del servizio.

La convenzione di cui sopra ha validità di un anno e verrà rinnovata tacitamente se non disdetta da una delle parti, entro tre mesi dalla scadenza. Il mancato rispetto del presente Regolamento e delle norme previste dalla convenzione comporterà la decadenza della convenzione.

Il Comune si riserva di poter sospendere la validità delle convenzioni, per motivi di servizio, per ragioni di igiene e comunque per altre necessità di pubblico interesse, dietro preavviso di 15 gg.

art. 41 Raccolta e recupero inerti da demolizioni edilizie

Anche se si tratta di un flusso di materiali non incluso nella specifica categoria degli urbani e pertanto non considerato nel conteggio delle raccolte differenziate, esiste un interesse pubblico allo smaltimento ed al riutilizzo di quei materiali che, prodotti in piccole quantità dall'utenza domestica, spesso hanno come destinazione finale lo smaltimento non controllato, determinando costi aggiuntivi per l'Ente pubblico che deve ricorrere alla rimozione ed allo smaltimento in discariche autorizzate.

Quantità limitate di rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni di abitazioni private effettuate sul territorio comunale, possono essere conferite - esclusivamente da privati cittadini - al centro di raccolta più vicino utilizzando idonei mezzi di trasporto che evitino la caduta o la dispersione, nel rispetto del codice della strada.

La quantità massima conferibile presso la stazione di conferimento comunale è pari a 3 m³ all'anno e non più di 0,5 m³ per consegna che verranno conteggiati dal personale di servizio presso l'area ecologica mediante apposita modulistica.

TITOLO III - VIGILANZA E QUADRO SANZIONATORIO

art. 42 Divieti generali

Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento:

1. fermo restando quanto previsto dall'art. 255 del D.lg. 152/06, sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato di qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti, sul suolo e nel suolo, ivi comprese le sponde dei laghi, dei canali, dei torrenti e dei fiumi, come pure l'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee;
2. è comunque vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi rifiuto solido o liquido sulle aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi privati visibili al pubblico, nonché introdurre rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali o immetterli negli scarichi fognari, salvo ove sia consentito da norme specifiche;
3. è vietata ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori, al cittadino o a chi non espressamente autorizzato;
4. è vietato l'incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica salvo espresso consenso prestato dalle autorità locali competenti e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia;
5. è vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (contenitori getta rifiuti);
6. è vietato conferire rifiuti speciali non assimilati nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
7. è vietato abbandonare i rifiuti al di fuori dei contenitori anche se protetti da apposito involucro;
8. è vietata l'utilizzazione dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, qualora il cassonetto risultasse pieno, l'utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo con capienza disponibile;
9. è vietato immettere nei contenitori residui liquidi;
10. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti nei contenitori;
11. è vietato ribaltare e/o danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato.

art. 43 Sanzioni

Ferme restando le ipotesi sanzionatorie previste dal D.lg. 152/06, le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25.00 ad euro 500.00 così come previsto dall'art. 7 bis del D.lg. 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e secondo le procedure della Legge 24.11.1981 n. 689.

La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 24.11.1981 n. 689 potrà con propria deliberazione, all'interno del suddetto limite edittale minimo e massimo, graduare le sanzioni ammettendo il pagamento in misura ridotta di differenti importi per ogni singola violazione .

All'accertamento delle violazioni di cui al presente regolamento sono preposti gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria nonché gli eventuali dipendenti comunali appositamente incaricati.

La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi della A.S.L. e dell'A.R.P.A.T., salve ulteriori competenze di altri organi previsti dalla legge.

Ogni utente, in quanto tale, ha il diritto e l'interesse per sé o per gli altri, di segnalare ogni disfunzione eventualmente accertata come pure ogni danneggiamento ad attrezzature fisse e/o mobili, affinché sia possibile il più tempestivo ed idoneo intervento correttivo da parte delle autorità competenti.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art. 44 Proprietà dei rifiuti

Tutti i materiali conferiti sono di proprietà del Comune. Gli oggetti di valore vengono considerati come “cose trovate”.

art. 45 Entrata in vigore

Il presente Regolamento abroga tutte le disposizioni incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente e diventa esecutivo dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dal D.lg. 152/06 e da ogni altra legge, regolamento o normativa vigente che tratti direttamente o indirettamente tale materia.